

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica

Art. 491 Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'[articolo 476](#) e nell'[articolo 482](#).

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'[articolo 489](#) per l'uso di atto pubblico falso.